

Codice A1816B

D.D. 29 giugno 2022, n. 1959

R.D. 523/1904 - P.I. 7032 - Autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione idraulica del rivo Ghidone (o Tiglietto) in Fraz. Sant'Antonino nel Comune di Cherasco (CN) - Richiedente: Comune di Cherasco -



ATTO DD 1959/A1816B/2022

DEL 29/06/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904 - P.I. 7032 – Autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione idraulica del rivo Ghidone (o Tiglietto) in Fraz. Sant'Antonino nel Comune di Cherasco (CN) – Richiedente: Comune di Cherasco –

In data 10/05/2022 con nota pervenuta al prot. n. 19732/A1816B il Comune di Cherasco, con sede in Via Vittorio Emanuele, 79 – 12062 Cherasco, ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione idraulica del rivo Ghidone (o Tiglietto) in Fraz. Sant'Antonino nel Comune di Cherasco (CN), così come evidenziato negli elaborati tecnici richiamati nella domanda stessa.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'Ing. Giorgio Giamello (tra i quali risultano rilevanti per il procedimento in oggetto i seguenti files:

2022_01_RG_RIO_GHIDONE_S_ANTONINO.pdf;

2022_02_A01_RIO_GHIDONE_S_ANTONINO.pdf;

2022_02_A02_RIO_GHIDONE_S_ANTONINO.pdf;

2022_02_A03_RIO_GHIDONE_S_ANTONINO.pdf;

2022_02_A04_RIO_GHIDONE_S_ANTONINO.pdf;

2022_02_A05_RIO_GHIDONE_S_ANTONINO.pdf;

2022_02_A06_RIO_GHIDONE_S_ANTONINO.pdf;

2022_02_A07_RIO_GHIDONE_S_ANTONINO.pdf) in base ai quali sono descritti gli interventi in questione, da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904, e consistenti in:

- ripristino delle sezioni di deflusso (tra i lotti di terreno censiti al C.T. al Fog. 50 nn. 74 e 73 a monte e Fog. 49 n. 24 e Fog. 50 n. 114 a valle) mediante movimentazione materiale litide presente in alveo ad imbottimento delle sponde in erosione (volume movimentato: 340 mc);
- taglio della vegetazione arborea ed arbustiva presente nell'alveo inciso del rivo Ghidone per un tratto di lunghezza di circa 300 m (nel tratto ricompreso tra i lotti di terreno sopra individuati);
- prolungamento lato valle di una scogliera esistente in sponda sx (presso i lotti al Fog. 49 nn. 165 e 164) per uno sviluppo di circa 5,00 m mediante posa di massi di cava a formare un dado di

fondazione avente fondazione a sezione trapezoidale con basi di 220 e 240 cm ed altezza di 80 cm e corpo in elevazione con altezza di 185 cm e spessore di 180 cm.

Con nota prot. n. 24246/A1816B del 09/06/2022 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014.

Il progetto è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.88 del 26/04/2022.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi. A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rivo Ghidone (o Tiglietto).

Si ritiene che per le opere di prolungamento della difesa sponale e per i lavori di manutenzione idraulica, anche definiti dall'art. 37/bis del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011, ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004, non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte della ditta autorizzata delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- l'art. 89 del D.P.R. n. 616/1977;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i.;
- il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;
- la L.R. n. 4 del 10/02/2009;
- gli artt. 37 e 37 bis del regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;
- l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- la D.G.C. del Comune di Cherasco n. 88 del 26/04/2022;

determina

di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, il Comune di Cherasco a realizzare lavori di manutenzione idraulica del rivo Ghidone (o Tiglietto) in Fraz. Sant'Antonino nel Comune di Cherasco (CN), secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza (files: 2022_01_RG_RIO_GHIDONE_S_ANTONINO.pdf; 2022_02_A01_RIO_GHIDONE_S_ANTONINO.pdf);

2022_02_A02_RIO_GHIDONE_S_ANTONINO.pdf;
2022_02_A03_RIO_GHIDONE_S_ANTONINO.pdf;
2022_02_A04_RIO_GHIDONE_S_ANTONINO.pdf;
2022_02_A05_RIO_GHIDONE_S_ANTONINO.pdf;
2022_02_A06_RIO_GHIDONE_S_ANTONINO.pdf;
2022_02_A07_RIO_GHIDONE_S_ANTONINO.pdf)

depositati agli atti del Settore ed in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. le opere dovranno essere realizzate nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- b. gli interventi di manutenzione con il taglio della vegetazione dovranno essere eseguiti in osservanza ai dettati della normativa regionale forestale vigente ed esclusivamente nelle aree individuate nella documentazione progettuale allegata all'istanza;
- c. nei pressi degli attraversamenti esistenti è consentito il taglio manutentivo della vegetazione ai sensi dell'art. 37 bis del regolamento regionale n.8/R del 20/09/2011 e s.m.i.; per gli interventi nei restanti tratti d'alveo si richiamano le prescrizioni di cui all'art. 37 del medesimo regolamento;
- d. si richiama il divieto di sradicamento o abbruciamento dei ceppi degli alberi di cui all'Art.96 lettera c) del R.D. 523/1904;
- e. durante l'esecuzione delle lavorazioni di taglio delle piante, l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
- f. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmataura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- g. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- h. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- i. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato l'unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- j. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- k. le opere ed i lavori in argomento dovranno essere realizzati, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, **entro il termine di anni tre** a far data dalla presente Determinazione, con la condizione che, una volta iniziati i lavori, gli stessi dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- l. il committente delle opere dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere ed i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
- m. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- n. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- o. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati;
- p. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- q. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
- r. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell'art. 12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe